

Comune di Orbetello

* * * * *

Provincia di Grosseto

ESERCIZIO DELL'USO CIVICO DI PESCA NELLA
LAGUNA DI ORBETELLO

REGOLAMENTO

(Approvato con Delibera C.C. n° 65 del 28 Ottobre 2014)

Indice

Articolo 1 Diritti d'uso civico di pesca

Articolo 2 Esercizio industriale della pesca

Articolo 3 Esercizio dell'uso civico di pesca

Articolo 4 Tessere-famiglia e diritti relativi

Articolo 5 Libera pesca nella Laguna

Articolo 6 Norma transitoria

Art. 1

Diritti d'uso civico di pesca

Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli art. 10, 42 e ss., Reg. appr. R.D. 26/02/1928 n. 332 in esecuzione della Legge 16/06/1927 n. 1766 e ha ad oggetto l'esercizio degli usi civici di pesca da parte della comunità di abitanti di Orbetello, corrispondente ai residenti nel Comune di Orbetello della omonima laguna, nelle parti individuate dalla istruttoria demaniale a cura dell'arch. Marco Mazzoli, pubblicata ai sensi di Legge.

I cittadini residenti nel Comune di Orbetello esercitano il diritto di uso _____civico, nei limiti dei bisogni proprie e delle proprie famiglie, a norma dell' art: 1021 Cod.Civ., e dell'art. 12, L. 16/06/1927 n. 1766.

Il Comune di Orbetello, con deliberazione del Consiglio Comunale, può concedere l'esercizio della pesca, nelle modalità stabilite dal presente Regolamento, anche ai cittadini residenti nelle frazioni.

Art. 2

Esercizio industriale della pesca

Il Comune di Orbetello provvede alla gestione industriale della pesca sulle acque di cui all'art. 1, per la parte eccedente quanto necessario all'esercizio degli usi.

L'esercizio industriale della pesca viene esercitato da parte della società concessionaria, o in altra forma stabilita dal Comune, su tutta la laguna, sia nella parte di Levante sia in quella di Ponente.

L'esercizio industriale della pesca può essere dato in concessione dal Comune di Orbetello ad una Società di capitali, anche a partecipazione pubblica, o Cooperativa composta prevalentemente di soci residenti in Comune di Orbetello.

L'atto di concessione fissa gli oneri a carico del Concessionario, con speciale riferimento al canone di concessione, che deve essere rapportato al valore del compendio patrimoniale e la cui congruità deve essere espressa secondo la normativa di cui alla L. Reg. 10/89; agli interventi di manutenzione delle strutture e di conservazione dell'equilibrio ambientale della laguna; ai ripopolamenti ittici e quanto altro necessario al mantenimento ed all'accrescimento delle potenzialità di pesca, e dei valori ambientali.

I proventi derivanti all'Amministrazione Comunale dall'esercizio industriale della pesca, per la parte imputabile alla laguna di levante dovranno essere accreditati in apposito e separato conto, la cui destinazione sarà stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 24 della legge 161611927 n. 1766.

L'esercizio

industriale della pesca avviene nel rispetto delle limitazioni imposte dal contestuale svolgimento del diritto di uso civico da parte della popolazione. Il soggetto concessionario deve prestare ogni necessaria collaborazione, anche attraverso l'utilizzo del proprio personale affinché l'esercizio del diritto di uso civico di pesca da parte della popolazione possa svolgersi nel modo più ordinato e proficuo. Dovrà altresì fornire a tutti coloro che, in quanto titolari di tessera famiglia, ai sensi dell' art. 4, sono legittimati all'esercizio della pesca, esche animali in quantità sufficiente.

Il soggetto concessionario predispone una relazione annuale da sottoporre al Comune, concernente l'andamento della stagione di pesca e recante dati sullo stato della Laguna, sulle quantità di materiale ittico catturato, sull'andamento delle vendite, ivi compresi i dati economici. La relazione deve essere, consegnata al Comune nei tempi da questo stabiliti e comunque nei tempi utili per la formazione del bilancio preventivo.

La relazione di cui al precedente comma, integrata con gli altri dati sull'andamento della pesca nella Laguna che il Comune riterrà necessario addurre, viene trasmessa direttamente alla Regione Toscana, al Settore competente in materia di usi civici e al Settore competente per la pesca lagunare.

Art. 3

Esercizio dell'uso civico di pesca

Il Comune di Orbetello provvede alla delimitazione di una banchina prospiciente la laguna di Levante, riservata esclusivamente all'esercizio della pesca, di almeno mt. 150 lineari, da destinare al libero esercizio della pesca con canna da parte dei cittadini di Orbetello possessori della tessera di cui all'art. 4.

L'esercizio dei diritti di uso civico di pesca si svolge con la canna con o senza mulinello dalla banchina delimitata ai sensi del precedente comma.

L'esercizio della pesca con canna dalla banchina è libero e può essere esercitato tutti i giorni, salvo nei periodi che saranno stabiliti dal Sindaco del Comune di Orbetello, secondo gli usi locali.

Non è consentito, l'uso di altri strumenti e attrezzi di cattura, in relazione agli usi consolidati nel tempo e alla natura dei luoghi.

Art. 4

Tessere-famiglia e diritti relativi

Per l'esercizio del diritto di pesca il Comune rilascia a richiesta dei cittadini residenti tessere-famiglia.

Le tessere-famiglia possono essere richieste da ciascuna famiglia anagrafica residente in Orbetello capoluogo, entro il mese di **dicembre** di ciascun anno; nonché dalle famiglie residenti nelle Frazioni nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Comunale ai sensi del precedente art. 1, 3° comma.

La Giunta Comunale determina, _entro il mese di **gennaio**, il numero delle tessere-famiglia che possono essere rilasciate per l'esercizio della pesca per l'anno successivo, tenendo conto delle esigenze della popolazione compatibilmente con quelle di tutela ambientale delle acque lagunari.

Nel caso in cui il numero delle domande di tessere-famiglia è superiore a quello del numero di tessere determinato ai sensi del precedente comma, la Giunta Comunale determina i criteri di priorità nel rilascio delle tessere, tenendo conto delle condizioni economiche delle diverse famiglie nonché del rispettivo radicamento storico dell'incolato municipale. La Giunta Comunale può stabilire altresì con, riferimento alle esigenze di tutela ambientale delle acque lagunari, limiti nelle quantità di pescato imputabili a ciascuna tessera-famiglia.

La tessera-famiglia da diritto:

a) all'esercizio della libera pesca con canna sulla banchina, come delimitata ai sensi dell'art. 3;

ball' acquisto, sul mercato di Orbetello, con una frequenza di due volte al mese, di una quantità di pesce ed ad un prezzo, che verranno stabiliti dalla Giunta Comunale, di semestre in semestre, tenendo conto delle quantità di pescato prevedibili, fermo restando il diritto dei detentori delle tessere-famiglia ad avere una quantità fissa di pescato riservata ai loro acquisti.

Art 5

Libera pesca nella laguna

Il Comune di Orbetello determina i giorni, nelle diverse stagioni dell'anno, nei quali sarà consentito a tutte le famiglie titolari di tessere-famiglia, la libera pesca nella laguna,- mediante l'uso degli attrezzi previsti all'art. 3.

In tali giorni, il soggetto concessionario dell'esercizio industriale della pesca, anche mediante utilizzo di personale dipendente, dovrà prestare l'assistenza tecnica necessaria a garantire tale esercizio da parte della popolazione.

Il Sindaco del Comune di Orbetello detterà in merito le opportune istruzioni, anche imponendo, ove necessario, specifiche restrizioni, secondo i criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 6

Norma Transitoria

L'esercizio industriale della pesca attualmente esercitato dall'azienda patrimoniale data in concessione alla S.p.A. "Orbetello Pesca Lagunare", ora S.r.l., come da delibera [Cons.Com.](#) n. 16 del 14/04/1993 e precedente convenzione stipulata in data 10/05/1989 rep. 3447, modificata ed integrata con atto in data 07/10/1994 rep. 3770, deve essere adeguato alle norme del presente Regolamento entro e non oltre tre mesi dalla data di approvazione dello stesso da parte della Regione Toscana.

La Società concessionaria esercitata la pesca nel rispetto delle limitazioni imposte dal contestuale svolgimento del diritto di uso civico da parte della popolazione e presta ogni necessaria collaborazione, attraverso l'utilizzo del proprio personale, affinché l'esercizio medesimo possa svolgersi nel modo più ordinato e proficuo.